



1. PREMESSA

Il Decreto direttoriale recante *Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani* – (denominato Bando Marchi Collettivi 2021) è stato pubblicato mediante avviso in GURI n. 261 del 2 novembre 2021. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Bando, l'Unioncamere cura – anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l., sua struttura *in house* – gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del Bando.

Le risorse stanziare per la misura ammontano a **Euro 2.500.000,00** più eventuali residui derivanti dalla gestione del bando relativo all'annualità 2020 (art. 6, comma 8).

Le agevolazioni sono concesse nella misura del **70% delle spese valutate ammissibili** (art. 6., comma 1 del Decreto direttoriale).

Il soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili e delle agevolazioni concesse che viene notificato al soggetto beneficiario interessato.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili risultasse maggiore delle risorse disponibili, il soggetto gestore procede ad operare per tutte le agevolazioni concedibili una uguale riduzione percentuale dei relativi importi, in modo da assicurare la finanziabilità di tutti i progetti ammissibili.

Inoltre, qualora fosse necessario apportare una riduzione superiore al 50% degli importi concedibili, il soggetto gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande valutate ammissibili, ad operare la riduzione dei relativi importi nella misura del 50% sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'istruttoria delle domande è effettuata da Unioncamere, che ha a tale scopo istituito un Gruppo di lavoro dedicato (Determinazione Dirigenziale n. 15 del 26 gennaio 2022), che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal Decreto nonché, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, effettua un esame di merito del progetto di valorizzazione del marchio collettivo o di certificazione oggetto della richiesta di agevolazione.

Il Gruppo di lavoro può essere affiancato da professionalità esterne con expertise specifiche in proprietà industriale, finanza agevolata e RNA, diritto amministrativo attivabili durante l'intero iter istruttorio anche più tecnicamente per presidiare i punti di controllo nelle casistiche più complesse e delicate.

Di seguito si forniscono le principali indicazioni operative sugli aspetti più rilevanti a cui si atterrà il Gruppo di lavoro nell'attività istruttoria, ferma restando l'autonomia di valutazione su specifiche questioni che dovessero emergere nel corso della sua attività.



2. VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, la valutazione delle domande di agevolazione si articola in due fasi:

Fase A: verifica della regolarità formale e della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;

Fase B: esame di merito del progetto di promozione del marchio.

FASE A: VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE E DELLA COMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria delle domande procede seguendo l'ordine cronologico del numero di protocollo interno assegnato a ciascuna istanza di agevolazione seguendo l'ordine di ricezione nella casella PEC marchicollettivi2021@legalmail.it (art. 8).

Per ciascuna domanda, Unioncamere esamina la rispondenza alle prescrizioni previste dal Decreto in termini di:

- ✓ modalità e tempi di **presentazione delle domande** (art. 7): le istanze di agevolazione devono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24:00 del 22 dicembre 2021, pena l'irricevibilità della domanda stessa, e trasmesse – a pena di inammissibilità - dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale all'indirizzo PEC marchicollettivi2021@legalmail.it.

Quale data di presentazione della domanda si assume la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda stessa.

- ✓ tipologia di **soggetti beneficiari** (art. 3): possono beneficiare dell'agevolazione esclusivamente:
 - ✓ le associazioni rappresentative delle categorie produttive,
 - ✓ i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
 - ✓ altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ex artt. 11 e 11 bis del Codice della Proprietà Industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

- ✓ possesso dei **requisiti richiesti dal Bando** (art. 3): alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



- a) avere sede legale in Italia;
- b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361;
- c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari (come indicati al art. 3 comma 1 del Decreto);
- e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;
- g) essere iscritti al Registro delle Imprese, ove applicabile;
- h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

In relazione al marchio oggetto della domanda di agevolazione il Gruppo di Lavoro effettua una verifica nella Banca dati UIBM, in merito all'effettiva:

- ✓ registrazione del marchio collettivo/di certificazione;
- ✓ titolarità del marchio collettivo/di certificazione;
- ✓ validità del marchio collettivo/di certificazione

e accerta che, a fronte di ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato oggetto di richiesta di agevolazione, non sia stata presentata più di una domanda di contributo.

Il Gruppo di lavoro verifica, inoltre, la rispondenza delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente rispetto a quanto previsto dal Decreto mediante l'analisi puntuale della documentazione allegata alla domanda, statuto, atto costitutivo, ecc. (art. 7 comma 5) con particolare riferimento a

- ✓ sede legale;
- ✓ iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361 (nel caso di associazioni riconosciute);
- ✓ poteri di rappresentanza del sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ad integrazione dei suddetti controlli, ove disponibile Visura camerale il Gruppo di lavoro verifica altresì:

- ✓ l'iscrizione al Registro delle imprese;
- ✓ la non sussistenza dello stato di liquidazione/scioglimento ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1 art. 3 del Decreto e di procedure concorsuali (ove applicabile).

Le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'assenza di cause impeditive sono effettuate, ai sensi e nei limiti della normativa antimafia mediante la consultazione della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA).



- ✓ **Completezza della Domanda di partecipazione:** La **Domanda di agevolazione** (Allegato 1) deve essere corredata dal **Progetto di promozione del marchio** (Allegato 2), recante l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati (art. t del Decreto).

Sia la Domanda di agevolazione (Allegato 1) sia il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2), a pena di inammissibilità, devono essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente.

Deve essere altresì allegata:

- **idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.)** da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda;
- **autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio** a presentare la richiesta di agevolazione, nel caso di contitolarità del marchio;
- **atto formale che dimostri il conferimento dell'attività in uso e/o gestione del marchio** da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente., nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal titolare;
- **procura speciale** (Allegato 3) firmata digitalmente, a pena di inammissibilità, sia dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale, nel caso di presentazione della domanda di partecipazione attraverso indirizzo PEC di un procuratore speciale del soggetto richiedente

In caso di eventuali irregolarità o di omissioni riscontrate nella compilazione dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2, Unioncamere richiede precisazioni e/o integrazioni ai sensi, e per gli effetti e nei limiti, dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Resta assolutamente esclusa la possibilità di attivare il soccorso istruttorio e dunque non sarà presa in considerazione la domanda:

- se presentata prima delle ore 9:00 del 22 novembre 2021 o dopo le 24:00 del 22 dicembre 2021;
- se non inviata secondo le modalità richieste;
- se non sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente;
- se priva dell'Allegato 1;
- se priva del Progetto di promozione del marchio (Allegato 2);
- se carente della procura speciale compilata secondo quanto previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 3);
- se presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del Decreto o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo.



Precisazioni, integrazioni documentali e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione, sono richieste direttamente ai soggetti richiedenti interessati, per conto di Unioncamere, da SI.Camera (sua società *in house*) tramite la PEC marchicollettivi2021@legalmail.it. I soggetti richiedenti dovranno trasmettere la documentazione richiesta entro e non oltre il termine perentorio stabilito da Unioncamere in base alla tipologia di richiesta e comunque non inferiore a sette giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

FASE B: ESAME DI MERITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL MARCHIO

L'art. 4 del Decreto prevede che il soggetto richiedente l'agevolazione predisponga un **progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo o di certificazione** registrato con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati. Unioncamere, sulla base della documentazione prodotta, Allegato 2 – Progetto di promozione - entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione (art. 8 del Decreto) effettua un esame di merito del progetto valutando puntualmente:

- gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo/ di certificazione;
- le iniziative che si intendono realizzare e i servizi da acquisire (esaminando la coerenza della tipologia delle spese per ciascuna iniziativa) e i relativi costi preventivati;
- il dettaglio delle spese previste;
- gli indicatori di risultato attesi.

Nel dettaglio, per poter procedere alla determinazione dell'importo dell'agevolazione, Unioncamere, inoltre verifica che:

- l'importo dell'agevolazione richiesta non sia inferiore a 20.000,00 Euro, pena la non riconoscibilità dell'agevolazione stessa;
- nell'ambito del progetto di promozione del marchio siano presenti almeno due delle iniziative di cui all'articolo 5 commi 2 e 3 del Decreto;
- le spese previste siano ammissibili, congrue e coerenti rispetto ai servizi che possono essere acquisiti per ciascuna tipologia di iniziativa.
- l'importo massimo dell'agevolazione riconoscibile in favore di ciascun soggetto beneficiario non superi 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, non sono ritenute ammissibili spese per l'acquisizione di servizi:

- prestati da amministratori del soggetto richiedente o loro prossimi congiunti;
- prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto beneficiario;



- qualsiasi forma di auto-fatturazione.

Ai sensi dell'articolo 8 del bando, Unioncamere può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono inviate, per conto di Unioncamere, da SI.Camera (sua società *in house*) tramite la PEC marchicollettivi2021@legalmail.it.

Le precisazioni, le integrazioni, i chiarimenti e la documentazione richiesti da Unioncamere e/o dal soggetto gestore dovranno essere trasmessi dal soggetto richiedente entro e non oltre il termine perentorio che viene indicato nella nota di richiesta medesima.

In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione al soggetto interessato.

Unioncamere può valutare non agevolabile una domanda per la quale, a seguito dell'istruttoria di merito, risulti ammissibile una sola delle spese previste relativa all'acquisizione di un servizio che, da solo, non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dichiarati nel Progetto di promozione.

Unioncamere valuta per approvazione le eventuali richieste di modifiche progettuali pervenute da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (entro il termine di almeno 30 giorni dalla realizzazione delle attività per quali si richiede la variazione) che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso (art. 8 del Decreto).

Tali richieste sono sottoposte alla necessaria approvazione, spiegando il motivo della variazione proposta, tramite PEC del soggetto beneficiario all'indirizzo marchicollettivi2021@legalmail.it.



3. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'istruttoria si conclude con la comunicazione formale al soggetto interessato del giudizio motivato in merito alla concessione (o meno) dell'agevolazione e, se l'esito dell'istruttoria è positivo, del relativo importo.

Ai sensi dell'art. 6 comma 9 del Decreto qualora l'agevolazione configuri per il soggetto interessato un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, essa verrà concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e si procederà con i necessari adempimenti susseguenti.



4. CONTROLLI DEI PROGETTI

In ogni momento Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione dei progetti (art. 10 comma 2). Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico potranno effettuare – su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione presso la sede dei soggetti beneficiari sorteggiati.